



## Il diritto naturale

Il diritto naturale è costituito dal complesso delle norme (anche etiche e morali) che scaturiscono dalla **coscienza** di ogni uomo. Esse rispondono ad alcuni principi o diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia, al rispetto della persona umana e alla solidarietà (i cosiddetti imperativi categorici “non uccidere”, “non rubare”, “non dire falsa testimonianza”, ecc.). In genere, sono norme universali, cioè valgono per tutti gli esseri umani di tutti i tempi. Tali norme, in ogni caso, acquistano valore giuridico, con relative pene o sanzioni per quanti non le rispettino, solo se recepite da un’organizzazione statale che le traduca in **norme giuridiche**.

Dal diritto naturale si differenzia il **diritto positivo** che è, invece, composto da tutte le norme giuridiche che, nel loro insieme, formano l’**ordinamento giuridico** in vigore in un determinato Stato in un preciso momento storico. Quanto più il diritto positivo di uno Stato riflette e assume in sé i principi e i valori della legge naturale, tanto più c’è sintonia tra **diritto** e **giustizia** con un alto grado di civiltà e di progresso del popolo di quello stesso Paese.

Al contrario, se il legislatore, nell’approntare le norme giuridiche, non dovesse tenere conto dei valori e dei principi universali del diritto naturale, o addirittura legiferasse in contrasto con gli stessi, verrebbe meno il significato di giustizia e ingiustizia, di buono e cattivo, in definitiva, di bene e di male, con grave rischio per la sopravvivenza di qualsiasi comunità o Stato.

L’ideale sarebbe che ogni norma giuridica si ispirasse sempre ai valori del diritto naturale, ma ciò non sempre accade e può succedere che qualche norma sia considerata da una parte dei cittadini ingiusta o in contrasto con la loro coscienza. In tali casi può essere sollevata l’**obiezione di coscienza**, cioè il rifiuto motivato di non rispettare la legge. Si tratta di una circostanza molto delicata perché può generare molti problemi; è dunque necessario valutare con attenzione caso per caso. Non è possibile, infatti, ammettere una generalizzazione dell’obiezione di coscienza sia nei confronti di tutte le leggi, sia da parte di tutti i cittadini, pena la stessa vita dello Stato democratico. È possibile, però, consentire il ricorso all’obiezione di coscienza a particolari categorie di persone, limitatamente ad alcune particolari leggi: l’esempio chiarificatore è fornito dalla legge n. 194/1978, ossia la normativa che regola l’aborto, riconoscendo ai medici la possibilità di non partecipare alle procedure e agli interventi per l’interruzione della gravidanza.

